



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 30/07/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2013, n. 1252

Piano di Tutela delle Acque: disposizione in ordine agli ulteriori apporti di carico di reflui urbani e modifica perimetrazione agglomerato di Taranto.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'A.P. "Supporto alla gestione della tutela delle acque", confermata dal Dirigente del Servizio Tutela delle Acque nella qualità anche di Autorità di Gestione del PTA, riferisce quanto segue.

L'Autorità Portuale di Taranto, con prot. n.1971/TEC dello scorso 25 febbraio, nel rappresentare che a seguito di procedura c.d. in project financing il CIPE con delibera n.74 del 2003 ha approvato il progetto preliminare dell'intervento denominato Piastra Portuale nell'Hub di Taranto, opera strategica e di interesse nazionale secondo quanto previsto dalla c.d. Legge Obiettivo, ha trasmesso anche al Servizio Regionale Tutela delle Acque una relazione tecnica integrativa del progetto esecutivo delle opere di fognatura da realizzarsi nell'area di cui si discute, con la quale si effettua una stima degli afflussi degli scarichi di tipo civile che si prevede debbano giungere all'impianto di depurazione di "Taranto Bellavista". Su detta relazione è stato chiamato lo stesso Servizio ad esprimersi ai fini dell'intervento di cui trattasi che ha espresso parere in data 7 marzo 2013 che si acclude in copia al presente provvedimento.

Si evidenzia che nell'ambito delle attività istruttorie ai fini del rilascio del citato parere, è emerso che la "Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato" stipulata in data 30 settembre 2002 tra il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia e l'Acquedotto Pugliese non contenga alcuna disposizione circa le fattispecie legate all'eventuale circostanza che si determinino ulteriori apporti di carico di reflui urbani rispetto a quanto previsto e cristallizzato dal Piano di Tutela delle Acque e che, in quanto tali, possano creare pregiudizio ai relativi processi depurativi a meno che non si ponga mano ad ulteriori interventi di potenziamento e/o di adeguamento degli stessi impianti di depurazione.

Detto ciò, appare necessario ed utile, in via preliminare, fare un breve accenno sia al concetto di "agglomerato urbano" sia allo strumento di programmazione e di pianificazione regionale che, in tema di ciclo delle acque, ivi compresa la depurazione, ne detta la relativa regolamentazione: il Piano di Tutela delle Acque.

Quanto al primo, deve evidenziarsi che la caratterizzazione territoriale degli "agglomerati urbani" è elemento fondamentale per l'applicazione della normativa vigente sugli scarichi delle acque reflue urbane (D.Lgs 152/06) ed il rispetto della Direttiva 91/271/CEE.

Infatti, la tipologia degli impianti di trattamento, le caratteristiche qualitative degli scarichi delle acque reflue urbane, nonché la tempistica degli adeguamenti, dipendono dalla consistenza degli agglomerati, espressa in termini di "abitanti equivalenti".

La caratterizzazione di una località come "agglomerato" ha poi come conseguenza il suo inserimento nell'organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato.

Preme rilevare, inoltre, che l'agglomerato è definito come l'area in cui la popolazione, ovvero le attività economiche, sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile e, cioè, tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento per acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale [lettera n), primo comma, art. 74, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.].

Il suddetto decreto legislativo definisce, tra l'altro, l'indicatore "abitante equivalente" (A.E.) per la quantificazione del carico inquinante generato dall'agglomerato come il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5), pari a 60 grammi di ossigeno al giorno [lettera a), primo comma, art. 74, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.].

Per quanto riguarda la Regione Puglia, l'individuazione degli agglomerati urbani e la quantificazione del carico inquinante generato dagli stessi sono contenute all'interno del Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.230 del 20 ottobre 2009.

La stima del carico inquinante generato dagli agglomerati urbani (Abitanti Equivalenti Totali Urbani) contenuta nel suddetto Piano è stata condotta secondo la metodologia sviluppata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con il supporto dell'ISTAT in riferimento alle indicazioni di cui alla Delibera CIPE n.82 del 3 agosto 2007 avente ad oggetto "Quadro Strategico Nazionale 2007-2013- definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio".

Nello specifico, relativamente agli obiettivi di servizio della "Tutela e miglioramento della qualità ambientale in relazione al Servizio Idrico Integrato", la delibera stessa ha individuato l'indicatore S.11 (abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per Regione).

Secondo tale stima, le acque reflue urbane recapitate nella rete fognaria comprendono le acque prodotte da attività domestiche e ad esse assimilabili, con l'inclusione anche degli scarichi di attività alberghiere, turistiche, scolastiche e di attività produttive a carattere artigianale (micro industrie manifatturiere) generalmente operanti all'interno dei centri urbani, che presentano caratteristiche qualitative equivalenti al metabolismo umano o ad attività domestiche e in cui gli inquinanti sono costituiti prevalentemente da sostanze biodegradabili.

Pertanto, alla determinazione del carico inquinante contribuiscono in misura differente in base alle specificità territoriali, le diverse fonti di generazione dell'inquinamento, raggruppabili nelle seguenti categorie:

- popolazione: che comprende la popolazione residente, la popolazione presente non residente, i lavoratori e gli studenti pendolari, con esclusione della popolazione in case sparse (i cui reflui sono generalmente trattati facendo ricorso a sistemi individuali);
- pubblici esercizi: che comprendono i bar, i ristoranti e le mense;
- turismo: che comprende i posti letto in strutture alberghiere e gli abitanti in seconde case;
- micro industria manifatturiera: che comprende solo le attività delle unità locali manifatturiere (che impegnano meno di 6 addetti).

Quanto al Piano di Tutela delle Acque, appare necessario, in questo contesto, sottolineare che esso, in linea con tale metodologia, ha stimato il carico inquinante generato dagli agglomerati urbani regionali - in termini di Abitanti Equivalenti Totali Urbani - quantificandolo in 6.236.200 A.E. come somma delle acque reflue urbane prodotte dalle attività domestiche e da quelle ad esse assimilabili (comma 47, art.101, del D.Lgs.152/2006), ivi comprese le attività delle micro-imprese, con esclusione, invece, del carico inquinante derivante dalle attività industriali negli stabilimenti con 6 o più addetti.

Ciò, in considerazione della circostanza che tali aziende dovrebbero essere dotate di depuratori privati, singoli o consortili.

Per quanto attiene, in particolare, all'agglomerato di Taranto (codice 1607302701), cui afferiscono -allo stato- i Comuni di Taranto e di Statte, nonché le località di Lama, Lido Azzurro, Montetermiti, Paolo VI,

San Vito, Stazione Nasisi, Talsano, per un carico generato pari a 317.829 AETU, si evidenzia che esso risulta dotato di due presidi depurativi:

1) Taranto Bellavista (cod. 1607302701A) - potenzialità 116.723 A.E. - livello di trattamento terziario - recapito finale Mar Jonio - carico da trattare 65.561 A.E.;

2) Taranto Gennarini (cod. 1607302701C) - potenzialità 100.000 A.E. - livello di trattamento secondario - recapito finale Mar Jonio con condotta sottomarina - carico da trattare 252.267 A.E..

Va rimarcato, tuttavia, che attualmente il carico urbano civile generato dal Comune di Statte, così come rappresentato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, risulta non ancora collettato all'impianto di Taranto Bellavista.

Con riferimento allo stesso agglomerato di Taranto, deve rilevarsi che con deliberazione di Giunta Regionale n.1252 del 7 giugno 2011, fu disposta, a seguito di richiesta dell'allora AATO Puglia, attuale Autorità Idrica Pugliese, la modifica della perimetrazione del medesimo agglomerato, nel senso di escludere, dallo stesso agglomerato, le località di Bagni di Chiatona, Lido Chiatona-Stazione di Palagiano e Marina di Ferrara.

Detto ciò, appare evidente che le previsioni contenute nel vigente Piano di Tutela delle Acque, con riguardo all'agglomerato urbano di Taranto, siano quelle cristallizzate al momento della sua approvazione definitiva che è intervenuta, come detto prima, con deliberazione del Consiglio Regionale n.230 del 20 ottobre 2009, nonché quelle definite a seguito della modificazione con la citata deliberazione di G.R. n.1252/2011.

Orbene, il citato agglomerato non comprende l'area relativa alla Piastra Portuale nell'Hub di Taranto.

Conseguentemente, il trattamento dei reflui civili rivenienti dalla realizzazione della Piattaforma in discussione potrebbe -allo stato- per effetto delle previsioni contenute nel vigente Piano di Tutela o avvenire attraverso un presidio depurativo autonomo, ovvero mediante uno consortile a servizio dell'Autorità Portuale o della Zona Industriale.

E' pur vero che gli agglomerati possono essere oggetto di modificazione ma quest'ultima deve, tuttavia, preventivamente essere supportata dall'analisi costi-benefici da parte dell'Autorità Idrica Pugliese che rappresenta il procedimento prodromico alla deliberazione da parte dell'Amministrazione Regionale.

In ogni caso, deve evidenziarsi, altresì, che ogni ulteriore apporto di carico di reflui urbani rispetto a quello cristallizzato nel Piano di Tutela delle Acque, così come al pari di una eventuale nuova lottizzazione che dovesse risultare approvata secondo gli strumenti urbanistici vigenti, non può, tuttavia, prescindere dalla contestuale assunzione dei relativi oneri per il loro trattamento da parte del Servizio Idrico Integrato, a meno che non sussista una capacità residua di trattamento presso l'impianto di depurazione interessato, all'uopo certificata dal Gestore del S.I.I.

Si deve evidenziare che detta ultima fattispecie, così come è stato riferito prima, non trova soluzione nelle disposizioni contenute nella "Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato", ragion per cui risulta necessario ed opportuno disporre conseguentemente.

Ciò detto, va rilevato che nel caso di specie, essendo intervenuta apposita dichiarazione dell'Acquedotto Pugliese che attesta la capacità residua dell'impianto di depurazione di "Taranto-Bellavista" fino a ricevere reflui civili per circa ulteriori 50.000 A.E., è di tutta evidenza che allo stesso impianto potrà essere collettato il refluo civile riveniente dalla Piattaforma in discussione il cui carico è stato quantificato pari a 5.000 A.E. a tutto il 2013, previa, in ogni caso, la modificazione dell'agglomerato di Taranto, senza che sia necessario procedere, alla luce di quanto sostenuto dall'Acquedotto Pugliese, ad alcun potenziamento e/o adeguamento dell'impianto.

Si rappresenta, inoltre, che sulle questioni attinenti questi ultimi profili, si è tenuta in data 8 marzo 2013, presso gli uffici regionali dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, apposita riunione tecnica con il coinvolgimento dei soggetti a vario titolo competenti, i quali hanno assunto, rispettivamente, impegni formalmente condivisi come da verbale agli atti.

Si deve, infine, aggiungere che l'Autorità Idrica Pugliese, con prot. n.1073 del 27 marzo 2013, ha

prodotto al Servizio Tutela delle Acque formale istanza di ripermimetrazione dell'agglomerato in riferimento includendo in esso l'ambito portuale di Taranto, facendo riferimento a quanto indicato dalla stessa Autorità Portuale nella planimetria di Piano Regolatore Portuale.

Pertanto, nel dare esecuzione al disposto di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.293 del 9 febbraio 2010 che ha istituito l'Autorità di Gestione del Piano di Tutela delle Acque e preso atto della richiesta formulata dall'Autorità Idrica Pugliese, si propone, in armonia con le determinazioni di cui al verbale di riunione dell'8 marzo 2013 dianzi citato, di modificare la perimetrazione dell'agglomerato di Taranto, già indicata nella deliberazione di Giunta Regionale n.1085/2009, nel vigente Piano di Tutela delle Acque e nella deliberazione di G.R. n.1252/2011, che deve intendersi modificata nel senso in precedenza detto.

Tutto ciò premesso si sottopone alle valutazioni e determinazioni della Giunta Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere a) e d), della L.R. n. 7/1997 che detta "norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale".

Il Presidente, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile dell'A.P. "Supporto alla gestione della tutela delle acque" e del Dirigente del Servizio "Tutela delle Acque" anche in qualità di Autorità di Gestione del Piano di Tutela delle Acque che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO del parere espresso dal Servizio Tutela delle Acque in data 7 marzo 2013, in narrativa richiamato, di CONDIVIDERNE il contenuto e di DISPORRE, conseguentemente, per le motivazioni in narrativa evidenziate che qui si intendono espressamente richiamate, che "ogni ulteriore apporto di carico di reflui urbani rispetto a quanto previsto e cristallizzato dal Piano di Tutela delle Acque e dai successivi provvedimenti modificativi dello stesso Piano, così come al pari di una eventuale nuova lottizzazione che dovesse risultare approvata secondo gli strumenti urbanistici vigenti, non può prescindere dalla contestuale assunzione dei relativi oneri per il loro trattamento da parte del Servizio Idrico Integrato, a meno che non sussista una capacità residua di trattamento presso l'impianto interessato, all'uopo certificata dal Gestore del S.I.I.. Gli oneri di cui trattasi non possono ricadere, in

nessun modo, nei confronti del Servizio Idrico Integrato”;

2) DI PRENDERE ATTO, altresì, delle risultanze alle quali si è pervenuti nell'incontro tenutosi presso gli uffici regionali dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche in data 8 marzo 2013, di cui all'apposito verbale in atti;

3) DI DISPORRE, per effetto del precedente punto 2) del presente dispositivo, la modifica della perimetrazione, già indicata nella deliberazione di Giunta Regionale n.1085/2009, nel vigente Piano di Tutela delle Acque e nella deliberazione di G.R. n.1252/2011, dell'agglomerato urbano di "Taranto", nel senso di includere in esso l'ambito portuale di Taranto, dandosi atto che il relativo carico generato da confluirsì all'impianto di depurazione a servizio dello stesso agglomerato (Taranto-Bellavista) non potrà essere superiore a 5.000 Abitanti Equivalenti Totali Urbani a tutto il 2023;

4) DI DISPORRE che l'Autorità Idrica Pugliese dovrà trasmettere al Servizio Regionale Tutela delle Acque, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, l'apposita scheda contenente la nuova perimetrazione dell'agglomerato di Taranto così come modificata;

5) DI DARE ATTO che si provvederà alla modifica delle relative schede contenute nel Piano di Tutela delle Acque in occasione del prossimo aggiornamento dello stesso citato strumento di programmazione e di pianificazione regionale;

6) DI DISPORRE, inoltre, la notifica del presente atto, a cura del Servizio Regionale Tutela delle Acque, all'Autorità per l'energia elettrica e il Gas, alla Provincia di Taranto, al Sindaco del Comune di Taranto, all'Autorità Idrica Pugliese, al Gestore del Servizio Idrico Integrato - Acquedotto Pugliese, all'Autorità Portuale di Taranto e alla Società di Progetto "Taranto Logistica" S.p.A.;

7) DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet regionale, nella sezione dedicata al Servizio Tutela delle Acque, accessibile dal sito

"www.regione.puglia.it".

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
